



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 07.02.2002

COM(2002) 77 def.

2000/0183 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica**

**RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di**

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, lettera c) del trattato CE stabilisce che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sui 25 emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

2. ANTECEDENTI

In risposta alle conclusioni del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 e fondandosi sulla comunicazione "Risultati della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo" (COM(2000) 239), la Commissione ha presentato un pacchetto di cinque direttive che comporranno il nuovo quadro normativo. La nuova regolamentazione tiene conto della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, della radiotelediffusione e delle tecnologie dell'informazione e si prefigge di rafforzare la concorrenza in tutti i segmenti del mercato garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori. La nuova disciplina è destinata a rispondere alle esigenze di mercati nuovi, dinamici ed ampiamente imprevedibili, caratterizzati da un numero di operatori nettamente superiore a quello dei mercati odierni.

Il 1° marzo 2001 il Parlamento europeo ha adottato i suoi emendamenti in prima lettura. Il 17 settembre 2001 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune. Gli emendamenti votati dal Parlamento europeo in seconda lettura fanno parte di un compromesso globale di emendamenti relativi a quattro direttive, compresa la presente, e a una decisione sullo spettro radio, che la presidenza del Consiglio ha sottoposto al Parlamento europeo come pacchetto d'insieme. Il pacchetto è stato approvato nella sua totalità in occasione del voto in sessione plenaria tenutosi il 12 dicembre. Poiché il Consiglio ha accettato gli emendamenti, non sarà necessario avviare la procedura di conciliazione. L'adozione definitiva da parte del Consiglio è prevista per l'inizio del 2002, successivamente alla verifica del testo da parte dei giuristi linguisti.

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La presente direttiva mira a garantire la fornitura di un servizio universale in materia di servizi telefonici accessibili al pubblico in un clima di crescente concorrenza prevedendo il finanziamento dei costi legati al servizio universale in modo da incidere il meno possibile sulla concorrenza nel settore e garantire la massima trasparenza delle informazioni. La direttiva stabilisce inoltre i diritti degli utenti e dei consumatori dei servizi di comunicazione elettronica e i corrispondenti obblighi delle imprese. Contiene disposizioni atte a garantire l'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo e la fornitura di taluni servizi obbligatori quali le linee affittate. Infine, prevede norme armonizzate per l'imposizione, da parte degli Stati membri, dell'obbligo di trasmissione (*must carry*) per gli operatori di rete.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE IN MERITO AGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il 12 dicembre 2001 il Parlamento ha adottato 25 emendamenti sulla direttiva relativa al servizio universale che sono stati integralmente accolti dalla Commissione.

4.1 Obblighi di trasmissione (*Must carry*) (emendamento 4)

L'emendamento 4, relativo al considerando 43, riconosce agli Stati membri la possibilità di includere misure specifiche per consentire un accesso adeguato agli utenti disabili nell'ambito degli obblighi in materia di trasmissione (*must carry*) imposti dalla direttiva. L'emendamento precisa che, nell'ambito di tali obblighi, gli Stati membri possono imporre agli operatori di rete l'obbligo di trasmettere alcuni servizi per garantire un accesso adeguato ai disabili, posizione condivisa pienamente dalla Commissione.

4.2 Norma per la televisione digitale (emendamento 2)

Il Parlamento europeo ha riproposto in seconda lettura provvedimenti sull'interoperabilità, in particolare l'attuazione della *Multimedia Home Platform* (MHP), la norma sui servizi interattivi per la televisione digitale. Il Parlamento prevede che la norma MHP non sia resa obbligatoria e che la normalizzazione sia un'iniziativa volontaria dell'industria. Il compromesso trovato nell'emendamento 2 per il considerando 33 costituisce un buon equilibrio tra le due posizioni, in quanto lascia all'industria il compito di concordare una norma comune per la visualizzazione e la presentazione di servizi digitali interattivi attraverso un meccanismo di mercato, una soluzione pienamente condivisa dalla Commissione.

4.3 Diritti degli utenti disabili e norme sulla qualità dei servizi (emendamenti 1, 8, 10, 19 e 20)

Alcuni emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura estendono norme specifiche, di cui al considerando 13 e negli articoli 6, 11 e 33, sulle norme di qualità del servizio, le norme di efficienza e i relativi parametri alla qualità del servizio per gli utenti disabili. Si tratta di importanti aggiunte alla direttiva. Gli emendamenti 1 e 10 prevedono lo sviluppo di nuovi parametri al fine di valutare la qualità dei servizi per gli utenti disabili, mentre l'emendamento 8 prevede che, in materia di disponibilità di telefoni pubblici a pagamento, si tengano presenti le esigenze degli utenti disabili. L'emendamento 19 prevede che, nel corso delle consultazioni pubbliche organizzate dagli Stati membri conformemente alla direttiva, si tenga conto del parere degli utenti disabili, mentre l'emendamento 20 esorta le parti interessate ad elaborare codici di condotta e norme di funzionamento per migliorare la

qualità generale delle prestazioni. La Commissione può accogliere la totalità degli emendamenti.

4.4 Protezione dei consumatori, regolamentazione dei prezzi al dettaglio e trasparenza dei prezzi e delle informazioni (emendamenti 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 24 e 25)

Il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura diversi emendamenti relativi alla protezione dei consumatori, alla regolamentazione dei prezzi al dettaglio e alla trasparenza dei prezzi e delle informazioni, i quali riguardano gli articoli 17, 20, 21 e 34, gli allegati I e II.

In un settore particolarmente delicato come quello della regolamentazione delle tariffe al dettaglio, l'emendamento 11 del Parlamento europeo rappresenta un buon equilibrio tra le posizioni del Consiglio e del Parlamento. L'emendamento del PE non richiede più che le autorità nazionali di regolamentazione adottino un parere motivato prima di concludere che la regolamentazione delle tariffe "all'ingrosso" non sia in grado di risolvere un problema di concorrenza nel mercato in questione. L'emendamento del Parlamento ha tuttavia rafforzato il testo della posizione comune nel quale le autorità nazionali di regolamentazione erano semplicemente tenute a considerare che la regolamentazione "all'ingrosso" risultava insufficiente prima di imporre una vera regolamentazione delle tariffe al dettaglio. L'emendamento adottato dal Parlamento in seconda lettura introduce maggiore rigore nella valutazione della regolamentazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, che è accettabile sia per il Consiglio che per la Commissione. L'emendamento 12 migliora la redazione e chiarisce la portata degli obblighi relativi all'attuazione di sistemi adeguati di contabilità dei costi. L'emendamento 14 del PE specifica che nel contratto degli abbonati deve figurare il "dettaglio dei prezzi e delle tariffe". Ulteriori modifiche dei termini contrattuali sono disciplinate da un'altra disposizione della direttiva nella quale si indica che gli abbonati possono ritirarsi senza penale qualora venga proposta una modifica delle condizioni.

L'emendamento 18 esorta le autorità nazionali di regolamentazione a promuovere la fornitura di informazioni sui prezzi e l'elaborazione di guide interattive. Il testo originario dell'emendamento in prima lettura prevedeva l'obbligo delle autorità nazionali di regolamentazione di garantire l'elaborazione di guide interattive. Il testo dell'emendamento in questione è stato riformulato a fini di un miglioramento redazionale. L'emendamento 25 richiede che siano pubblicate maggiori informazioni in merito ad alcune prestazioni e servizi previsti dal servizio universale, ivi comprese le misure destinate al controllo delle spese.

La Commissione appoggia completamente questi emendamenti.

4.5 Uso della coregolamentazione (emendamento 6)

L'emendamento 6 avalla il principio di coregolamentazione, di cui nel considerando 48, che è destinato a promuovere standard qualitativi più elevati e servizi migliori, ma precisa che le misure di coregolamentazione devono ispirarsi agli stessi principi della regolamentazione formale. La formulazione originaria dell'emendamento 6 era molto più vincolante di quella presente, che la Commissione può accogliere integralmente.

4.6 Estensione della regolamentazione alle piccole e medie imprese (emendamenti 5, 7, 13, 15, 16, 17 e 21)

Gli emendamenti 5, 7, 13, 15, 16, 17 e 21 consentono agli Stati membri di andare oltre il livello minimo di armonizzazione previsto, così da estendere alcuni obblighi della direttiva, i

quali si applicano a tutti i consumatori, anche alle piccole e medie imprese. La Commissione sostiene appieno gli emendamenti in questione.

4.7 Numero di emergenza 112 (emendamento 3)

L'emendamento 3 riconosce che l'obbligo degli operatori di rete di fornire informazioni relative alla localizzazione del chiamante ai servizi nazionali di soccorso è limitato alla fattibilità tecnica dell'apparecchio. Inoltre, l'emendamento aggiunge che la ricezione e l'utilizzazione di tali informazioni devono avvenire nel rispetto della direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata. La Commissione condivide pienamente tali disposizioni.

5. CONCLUSIONI

La Commissione modifica pertanto la propria proposta conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE.